

Publicato il 29/01/2018

N. 00124/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2017, proposto da:
Compass Group Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina
Degli Esposti, Laura Formentin, con domicilio eletto presso lo
studio Laura Formentin in Torino, corso Re Umberto 65;

contro

Comune di Mongrando, Centrale Unica di Committenza Unione
Montana Valle dell'Elvo non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Sodexo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Boifava, Antonio
Marchiano', Giuseppina Salatino, con domicilio digitale eletto ex art.
16-sexies d.l. 179/2012 e ss.mm. presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata dell'avv. Maurizio Boifava indicato nell'epigrafe
di ricorso;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

- della determinazione 7 giugno 2017 n. 37 con cui è stato aggiudicato a Sodexo il servizio di refezione scolastica per il periodo 2017/2022;

- del disciplinare (p. 20, punto 1), nella parte in cui prevede l'apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte tecniche;

B) quanto al ricorso incidentale presentato da SODEXO ITALIA S.P.A. il 31\8\2017 :

1) della determinazione n. 37 del 07/06/2017 recante in capo a Sodexo Italia S.p.A. l'aggiudicazione definitiva della “procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica comprensivo di fornitura pasti, veicolazione, somministrazione dei pasti, nonché le pulizie ed il riassetto dei refettori e dei locali di distribuzione per il periodo 2017/2022”, nella parte in cui, approvando le risultanze delle operazioni di gara, colloca al secondo posto in graduatoria la ricorrente principale (cfr. All. n. 1);

2) i processi verbali tutti della procedura de qua, datati 16/05/2017 e 25/05/2017, nelle parti in cui ritengono ammissibile e valutabile l'offerta della ricorrente principale (cfr. All. n. 2 e 2bis), e per la conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale per carenza d'interesse;

3) di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sodexo Italia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato Compass Group Italia s.p.a. (in prosieguo solo "Compass") , premettendo di aver partecipato alla gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle dell'Elvo per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 2017/2022 e precisato che le buste contenenti le offerte tecniche sono state aperte nel pomeriggio del 16 maggio 2017, una volta allontanati i rappresentanti delle ditte, impugna il provvedimento mediante il quale il servizio è stato aggiudicato a Sodexo; in via subordinata impugna altresì il Disciplinare di gara nella parte in cui prevede l'apertura di offerte tecniche in seduta riservata.

2. A sostegno del ricorso Compass deduce prioritariamente vizi che comportano l'annullamento della aggiudicazione a favore di Sodexo, ed il conseguente subentro della ricorrente, che ha riportato solo 1,496 punti in meno. In particolare sostiene che:

1) l'offerta di Sodexo sarebbe indeterminata perché ha indicato 1 centro cottura scolastico e 4 centri cottura non scolastici, e non si comprende quale di essi dovrebbe essere utilizzato.

2) Sodexo ha indicato, come centro cottura scolastico, il centro di Occhieppo, di proprietà del Comune di Occhieppo, che ne ha garantito la disponibilità sino alla fine del contratto in essere, cioè solo fino al 22 luglio 2018; inoltre tale centro non avrebbe le

caratteristiche strutturali idonee per garantire la produzione di 300 pasti aggiuntivi, oggetto dell'appalto per cui è causa, oltre ai 200 pasti giornalieri che Sodexo deve già preparare per il Comune di Occhieppo (superficie inferiore di un terzo rispetto a quella indicata da Linee Guida regionali: fino a 500 pasti, da 81 a 175 mq): in particolare secondo la ricorrente la cucina di Occhieppo non sarebbe conforme al d.p.r. 327/80, art. 28; pertanto Sodexo avrebbe dovuto conseguire solo 1 punto, per l'indicazione dei centri cottura non scolastici.

2.1. In via subordinata Compass ha anche dedotto vizi che comportano l'invalidazione di tutta la procedura:

3) le buste contenenti le offerte tecniche sono state aperte in assenza di pubblico, in conformità al disciplinare, ciò che deve considerarsi in contrasto con il principio di trasparenza, ribadito anche dal D. L.vo 50/2016.

3. Sodexo, dopo aver fatto rilevare che la S.A. non ha pubblicato/comunicato i provvedimenti di ammissione/esclusione e che pertanto il termine per la relativa impugnazione decorre dalla piena conoscenza e sempre che si tratti di decisione lesiva, si è costituita in giudizio spiegando ricorso incidentale per impugnare la mancata esclusione di Compass.

3.1. Ha dedotto, in dettaglio, che Compass avrebbe dovuto essere esclusa perché, dopo aver dichiarato di essere posseduta al 100% da altra società, ha ommesso qualsiasi dichiarazione con riferimento ai soci/amministratori/direttori tecnici di tale società. Richiama Cons. Stato, Sez. V, 23/6/2016, n. 2813: *<<non è ragionevole ed anche priva di razionale giustificazioni la limitazione della verifica sui reati ex art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 solo con riguardo al socio unico persona fisica o al socio di*

maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci, atteso che la garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti. Se lo spirito del Codice dei contratti pubblici è improntato ad assicurare legalità e trasparenza nei procedimenti degli appalti pubblici, occorre garantire l'integrità morale del concorrente sia se persona fisica che persona giuridica. In caso contrario, verrebbe violato il principio della par condicio dei concorrenti in quanto una società concorrente con socio unico o socio di maggioranza che sia persona fisica sarebbe soggetto alla dichiarazione e non invece un concorrente che sia persona giuridica>>...Pertanto, il menzionato art. 38, laddove estende il novero dei soggetti delle società di capitali di cui occorre accertare la moralità professionale ai fini dell'ammissione alle gare pubbliche ricomprendendovi il "socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci", dev'essere interpretato in base alle seguenti direttrici ermeneutiche: a) In assenza di specificazioni circa la natura giuridica del socio, l'espressione testuale vale tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica, in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione. b) La medesima espressione indica solamente una soglia minima di partecipazione azionaria, nel senso che la dichiarazione è richiesta al socio, persona fisica o giuridica, che detenga almeno la maggioranza del pacchetto azionario. A fortiori, quindi, l'onere dichiarativo grava sul socio unico, rivestendo egli un ruolo decisionale e gestionale sulla società di carattere esclusivo e perciò più

penetrante rispetto a quello del socio di maggioranza. Da qui la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti morali in capo ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica in seno alla persona giuridica socio unico della società di capitali offerente...”

4. Compass ha replicato al ricorso incidentale deducendo che la sua ammissione è stata deliberata dalla Commissione nel corso della seduta del 16 maggio 2017, alla quale aveva partecipato un rappresentante Sodexo: la censura sarebbe pertanto tardiva; nel merito ha rilevato che la *lex specialis* non richiedeva di fare le dichiarazioni con riferimento ai soci controllanti in via diretta o indiretta, ed inoltre che la stessa *lex specialis* non comminava l'esclusione come sanzione obbligatoria, ma solo come sanzione possibile, dovendosi pertanto ritenere preferibile la soluzione del soccorso istruttorio. L'estensione degli obblighi dichiarativi in capo al socio unico persona giuridica non è conforme al disposto dell'art 80 D. L.vo 50/2016, che si riferisce solo al socio unico persona fisica e che è norma di stretta interpretazione.

4.1. Sodexo ha a sua volta replicato al ricorso principale deducendo che era consentito indicare più centri e che, a seconda della distanza e dal fatto che fossero ad uso prevalentemente scolastico o meno, cambiava il punteggio da attribuire; sulla apertura delle offerte tecniche in seduta riservata Sodexo ha eccepito la tardività della censura, atteso che il disciplinare di gara avrebbe dovuto essere impugnato immediatamente perché lesivo; trattasi comunque di previsione non più riprodotta nel D. L.vo 50/2016.

5. Compass ha chiesto l'esibizione della offerta tecnica di Sodexo, la quale si è opposta sul presupposto che non sarebbe dimostrata la necessità di prenderne visione ai fini di difesa.

6. Alla camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Collegio, valutato la non evidente fondatezza delle censure dedotte con il ricorso incidentale nonché di quelle dedotte in via principale con il ricorso principale, ha tuttavia accolto la domanda cautelare, sospendendo l'aggiudicazione, in ragione della fondatezza della censura subordinata afferente la illegittimità della lex specialis, nella parte in cui ha previsto l'apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte tecniche.

7. Previo ulteriore scambio di memorie il ricorso è stato chiamato per la decisione sul merito alla pubblica udienza del 10 gennaio 2018, allorché è stato introitato a decisione.

8. Principiando dall'esame del ricorso incidentale, il Collegio rileva che Sodexo insiste nell'affermare che le dichiarazioni riguardanti l'assenza di cause ostative in capo alle persone che hanno, in seno alla società concorrente, incarichi di rappresentanza legale, direzione, controllo, vigilanza, devono estendersi anche al socio unico, o di maggioranza, che sia persona giuridica: nella specie la ricorrente Compass non avrebbe reso tali dichiarazioni nei confronti dei soggetti che rivestono gli indicati incarichi in senso al socio unico Compass Group PLC; inoltre le dichiarazioni dovute sarebbero state omesse anche con riferimento ad alcune persone che rivestono incarichi nell'ambito della stessa ricorrente Compass Group Italia s.p.a. A fronte di tali inadempienze l'esclusione era e sarebbe un atto dovuto, non potendosi ammettere il soccorso istruttorio.

9. Pure volendo ritenere utilizzabile e rilevante la documentazione prodotta da Sodexo, a dimostrazione del fatto che la ricorrente in gara avrebbe omesso di rendere dichiarazioni su alcune persone che rivestono ruoli di rappresentanza, direzione e controllo nell'ambito

di Compass Group Italia s.p.a. e di Compass Groups PLC (documentazione che in realtà non è utilizzabile nel presente giudizio siccome interamente in lingua inglese e prodotta senza una traduzione asseverata, dalla quale il Collegio non può prescindere in applicazione del principio per cui il giudice non può fondare la decisione sulle personali conoscenze); e pur dovendo dare atto della giurisprudenza formatasi in costanza dell'art. 38 del D. L.vo 163/2006, secondo la quale *“L'art. 38, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, laddove estende il novero dei soggetti delle società di capitali di cui occorre accertare la moralità professionale ai fini dell'ammissione alle gare pubbliche ricomprendendovi il «?socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci?», dev'essere interpretato in base alle seguenti direttrici ermeneutiche: a) in assenza di specificazioni circa la natura giuridica del socio, l'espressione testuale vale tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica, in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione; la medesima espressione indica solamente una soglia minima di partecipazione azionaria, nel senso che la dichiarazione è richiesta al socio, persona fisica o giuridica, che detenga almeno la maggioranza del pacchetto azionario; a fortiori, quindi, l'onere dichiarativo grava sul socio unico, rivestendo egli un ruolo decisionale e gestionale sulla società di carattere esclusivo e perciò più penetrante rispetto a quello del socio di maggioranza; da qui la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti morali in capo ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica in seno alla persona giuridica socio unico della società di capitali offerente”*(Consiglio di Stato, sez. V, 30/06/2017, n. 3178); ciò nondimeno il Collegio non

ritiene la questione sollevata dalla ricorrente incidentale fondata né rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.

9.1. Si deve infatti rilevare che l'orientamento espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3178/2017 non può ritenersi univoco e consolidato, sussistendo anche un orientamento secondo il quale «*non appare in alcun modo equiparabile la posizione del socio unico persona fisica a quella del legale rappresentante di socio unico persona giuridica*» (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2014, n. 4372; id 1593/2016; 3619/2017); in applicazione di tale secondo orientamento alcun obbligo dichiarativo gravava su Compass Group S.p.A. in relazione ai soci della Compass Group P.L.C. , conformemente al testo letterale della norma di riferimento.

9.2. In ogni caso, proprio la constatata perdurante mancanza nel codice dei contratti pubblici di una previsione espressa che obblighi il partecipante ad una gara pubblica ad effettuare le dichiarazioni afferenti le circostanze di cui all'art. 80 comma 1 del D. L.vo 50/2016 anche relativamente alle persone fisiche preposte alla amministrazione, direzione e controllo dell'unico socio-persona giuridica deve indurre a valorizzare il dato emergente, nel caso specifico, dalla *lex specialis* di gara - che non risulta contestata in parte qua mediante il ricorso in esame - che riferiva l'obbligo dichiarativo in questione alle sole persone fisiche: sicché risulta coerente con la particolare disciplina di gara la condotta della ricorrente, che non ha allegato le dichiarazioni relative alla società da cui è partecipata perché non richieste in base alla *lex specialis*. Sodexo, peraltro, ha svolto una censura solo formale, non avendo contestato l'assenza del requisito in capo agli amministratori della persona giuridica socio unico;

9.3. Infine va ricordato che la gara per cui è causa ricade sotto la disciplina del D. L.vo 50/2016, nel quale non si trovano più previsioni che sanzionino con la immediata ed automatica esclusione dalla procedura il concorrente che ometta di rendere dichiarazioni dovute. Si ricorda al proposito che tale esclusione si ricavava, nel vigore del D. L.vo 163/2006, dal combinato disposto dell'art. 38 comma 2 e dell'art. 46 comma 1 bis. Peraltro una tale automatica esclusione riguardante le dichiarazioni ex art. 38 era già venuta meno a seguito della introduzione, nell'ambito dell'art. 38, del comma 2 bis, secondo il quale *“La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”*. Pertanto, a far tempo dalla entrata in vigore della ricordata previsione, introdotta ad opera del D.L. 90/2014, la mancanza o la incompletezza delle

dichiarazioni ex art. 38 consentiva legittimamente il soccorso istruttorio, impedendo invece la automatica esclusione.

9.3.1. L'art. 80 del D. L.vo 50/2016, nell'enumerare le cause di esclusione, non menziona più l'omesso adempimento alle prescrizioni previste dal codice come causa automatica di esclusione. Viceversa l'omissione di dichiarazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della gara è stato tipizzato quale errore professionale grave dall'art. 80 comma 5 lett. c), la cui idoneità al fine di escludere un concorrente da una gara deve essere valutata dalla stazione appaltante. Correlativamente l'art. 83 comma 9 del D. L.vo 50/2016, dispone che *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

9.3.2. E' evidente, allora, che nel vigore del nuovo codice, nel momento in cui si rilevi una incompletezza nelle dichiarazioni rese da un partecipante in relazione alle persone che hanno la rappresentanza legale, ovvero poteri di direzione amministrativa o tecnica, di controllo o di vigilanza, la stazione appaltante dovrà in primo luogo esercitare il soccorso istruttorio e dipoi, acquisita la

documentazione e verificata la eventuale sussistenza di precedenti penali ostativi ai sensi dell'art. 80 comma 1 lett. a), dovrà disporre l'esclusione ove l'operatore non chieda di essere ammesso a dimostrare le circostanze "esimenti" di cui all'art.80 comma 7: e proprio la possibilità per gli operatori di evitare l'esclusione dimostrando tali circostanze "esimenti" conferma che l'esclusione non può essere una conseguenza automatica della omissione delle dichiarazioni rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 1 lett. a) e b) e tanto meno essa può essere pronunciata dal giudice.

9.3.3. Ancorché la ricorrente non abbia sollevato profili di violazione dell'art. 83 comma 9 è bene precisare che nel caso di specie il fatto che la ricorrente è posseduta al 100% da Compass Group PLC risultava chiaramente dal DGEU, e quindi la Stazione appaltante era in grado, eventualmente previa richiesta di chiarimenti, di individuare i possibili altri soggetti che avrebbero dovuto rendere le dichiarazioni. Dunque nella specie non v'era spazio alcuno per disporre una automatica esclusione.

9.4. Il ricorso incidentale va dunque respinto, fermo restando il potere/dovere della Stazione appaltante di verificare la completezza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente principale, anche con riferimento a Compass Group PLC, e di assumere i conseguenziali provvedimenti.

10. Venendo all'esame del ricorso principale il Collegio osserva quanto segue.

10.1. Con il primo motivo Compass sostiene che l'offerta di Sodexo sarebbe indeterminabile perché indica 4 diversi centri cottura, e non si comprende quale di essi dovrebbe essere utilizzato; in ogni caso quello di Occhieppo è già utilizzato da Sodexo in esecuzione di altro

appalto, e non è idoneo a consentire la preparazione di un numero di pasti superiore.

10.1.2. La censura è infondata. Il Capitolato, all'art. 3, indica con chiarezza che i pasti devono essere preparati nel centro di cottura di Mongrando, mentre all'art. 4 prevedeva la messa a disposizione di un altro centro cottura, *“debitamente autorizzato al funzionamento per attività di ristorazione scolastica, idoneo e con la disponibilità ad intervenire in caso di emergenza, a distanza congrua”*, solo per il caso di inagibilità del centro cottura di Mongrando. La suddetta disponibilità certamente non era richiesta dal Disciplinare di gara come requisito di partecipazione e quindi costituiva solo un elemento di valutazione della offerta tecnica, in relazione al quale il Disciplinare prevedeva l'attribuzione di massimo 3 punti. Sodexo ha chiaramente indicato il centro di refezione scolastica del Comune di Occhieppo, e con ciò facendo ha adempiuto alla prescrizione del Capitolato. L'indicazione degli ulteriori centri cottura è stata in evidenza effettuata da Sodexo solo in via ulteriormente subordinata, per il che non viene intaccata la chiarezza della offerta.

10.2. Compass sostiene poi che tale centro cottura di Occhieppo non sarebbe idoneo, sia perché Sodexo non ne avrebbe la disponibilità per l'intera durata del contratto, sia perché tale centro, che serve attualmente 200 pasti giornalieri, non sarebbe in grado di prepararne altri 300.

10.2.1. La censura è infondata. Dalla constatazione che la disponibilità di un centro cottura idoneo alla preparazione dei pasti oggetto di gara non costituiva requisito di partecipazione, discende che il senso della indicazione, nella offerta tecnica, di un centro cottura alternativo era quello di acquisire dai partecipanti alla gara

l'impegno a dotarsi nel corso della esecuzione del contratto, di un centro alternativo astrattamente idoneo. La concreta utilizzabilità del centro cottura di Occhieppo ai fini della esecuzione dell'appalto oggetto di causa doveva essere quindi essere valutata al crearsi dell'evento emergenziale, cioè in sede di esecuzione del contratto.

10.3. Infine la ricorrente ha eccepito la illegittimità del Disciplinare laddove questo prevede che le buste contenenti le offerte tecniche siano aperte in seduta riservata; gli atti di gara sono viziati in via derivata, posto che la Commissione ha osservato tale clausola del Disciplinare, circostanza questa incontestata.

10.3.1. La censura è fondata. Anzitutto si deve dire che non v'era onere per la ricorrente di impugnare immediatamente, in parte qua, in Disciplinare di gara, non trattandosi di clausola escludente ed essendo la relativa illegittimità utile solo ai fini di azionare l'interesse strumentale alla invalidazione della gara. Si deve poi constatare che la necessità di aprire in seduta pubblica le buste contenenti la documentazione amministrativa e quella relativa alla offerta tecnica risponde alla esigenza di rendere pubblico e trasparente l'agire della Amministrazione, in conformità a principi ribaditi anche nel D.L.vo 50/2016. E' del resto evidente l'interesse di ogni partecipante a constatare la completezza o incompletezza della propria documentazione, amministrativa e tecnica, come di quella prodotta dagli altri partecipanti, al fine di contestarne la ammissione alla gara.

11. Il ricorso va conclusivamente accolto per fondatezza dell'ultimo dei motivi di ricorso principale. Va conseguentemente annullato il Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede la apertura in seduta riservata delle buste contenenti l'offerta tecnica, nonché, per illegittimità derivata, tutti gli atti di gara conseguenti.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla il Disciplinare relativo alla gara per cui è causa, punto 20, punto 1, nella parte in cui prevede l'apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte tecniche, nonché tutti i successivi atti di gara.

Condanna il Comune di Mongrando e Sodexo al pagamento in solido, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00 (Euro tremila) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

